

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1994, n. 3**ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA**

(titolo sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 febbraio 2000 n. 4

L.R. 25 febbraio 2000 n. 13

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

*Art. 1**Oggetto*

(modificato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento *della professione di guida alpina* in Emilia-Romagna, in attuazione della Legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata con Legge 8 marzo 1991, n. 81.

Titolo I**Guida alpina***Art. 2**Gradi della professione*

1. La professione si articola in due gradi:

- a) aspirante guida;
- b) guida alpina - maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'art. 2 della Legge 6/89, con esclusione delle ascensioni di grado superiore al sesto. Il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di sci alpinismo.

*Art. 3**Esercizio della professione in Emilia-Romagna*

1. A norma dell'art. 4 della Legge 6/89 è istituito l'Albo professionale delle guide alpine della regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'Albo è subordinata al conseguimento della abilitazione tecnica di cui all'art. 7 della Legge 6/89 ed al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 della medesima Legge 6/89.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide che risultino iscritti nell'Albo di cui al comma 1.

*Art. 4**Trasferimento ed aggregazione temporanea*

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte in Albo di altra Regione o Provincia autonoma, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Emilia-Romagna.

2. La guida alpina - maestro di alpinismo iscritta in Albo di altra Regione o Provincia autonoma che intende svolgere, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, l'attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo può richiedere l'aggregazione temporanea all'Albo dell'Emilia-Romagna, conservando l'iscrizione nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide.

3. L'iscrizione per trasferimento o l'aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all'art. 13 della Legge 6/89, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall'Albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro Albo regionale.

4. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi precedenti l'esercizio saltuario dell'attività da parte di guide alpine - maestri di alpinismo o di aspiranti guide provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.

*Art. 5**Abilitazione tecnica, aggiornamento e specializzazione professionale*

1. I corsi di qualificazione professionale per le guide alpine e aspiranti guide alpine che precedono, a norma dell'art. 7 della Legge 6/89, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell'iscrizione a norma dell'art. 9 della Legge 6/89, sono istituiti dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.

3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti. Il programma dei corsi è stabilito considerando come minimi i criteri fissati dall'art. 7, comma 7, della Legge 6/89.

4. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

attitudinale pratica.

5. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida alpina – maestro di alpinismo e l'aspirante guida sono tenute a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. La validità dell'iscrizione nell'Albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso, e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Art. 6

Commissione esaminatrice

(modificate lett. a) del comma 2 e lett. a) del comma 4,
modificato comma 5 da art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 13)

1. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide, che deve essere formulata entro trenta giorni dalla formale richiesta dell'Assessorato regionale competente. Decorso detto termine senza la proposta pervenuta, la Giunta regionale procede senz'altro alla nomina della Commissione.

2. La Commissione è composta da:

- a) un ... esperto in materia, designato dall'Assessore regionale competente, che la presiede;
- b) tre istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all'art. 7, comma 8, della Legge 6/89;
- c) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi;
- d) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico-sportiva regionale.

3. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente.

4. La prova relativa alla valutazione tecnica compete ad una Sottocommissione composta da:

- a) l'esperto di cui al comma 2, lett. a);
- b) i tre istruttori di guida alpina di cui al comma 2, lettera b).

5. Le funzioni di Segretario della Commissione e della Sottocommissione sono svolte da un *dipendente* dell'Assessorato regionale competente.

6. Negli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione, la Commissione è integrata con uno o più esperti, nelle materie oggetto della specializzazione, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

7. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per i rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

8. Ai membri della Commissione spettano i compensi ed i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

Art. 7

Pubblicità dei compensi professionali

(sostituito da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi.

2. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.

Art. 8

Collegio regionale delle guide alpine

1. A norma dell'art. 13 della Legge 6/89 è istituito il Collegio regionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e delle aspiranti guide dell'Emilia-Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso articolo 13.

2. Il Collegio regionale ha un Direttivo composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti del Collegio.

3. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta regionale.

4. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei membri.

5. Le sedute del Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Direttivo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

6. Il Direttivo del Collegio regionale delle guide stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all'Albo da devolvere al Collegio regionale.

Art. 9

Scuole di alpinismo e di sci alpinismo

1. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in un apposito elenco.

2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale,

tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.

3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 19 della Legge 6/89, tramite il Collegio regionale delle guide e adotta i conseguenti provvedimenti.

4. La denominazione "Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Art. 10

Sanzioni amministrative

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n.38)

1. Chi, essendo iscritto ad un Albo di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Emilia-Romagna in violazione delle norme dell'art.4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria *da 51 Euro a 516 Euro*.

2. L'esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci di alpinismo e, in ogni caso, l'apertura e l'esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma *di 516 Euro a 1.549 Euro* a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di guida alpina nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

3. L'applicazione di tariffe professionali, superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 7, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a nove volte la tariffa applicata.

4. L'accertamento delle violazioni, e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 11

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto negli Albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e le aspiranti guide autorizzate all'esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonché le guide alpine – maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o invalidità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 24 della Legge 6/89, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della Legge 6/89, le aspiranti guide che si iscrivono nell'Albo e che hanno compiuto quarant'anni alla data di entrata in vigore della Legge 6/89, possono restare iscritte anche se non conseguono il grado di guida alpina – maestro di alpinismo.

3. Fino a quando non è costituito il Collegio nazionale delle guide, per l'organizzazione dei corsi di formazione professionale e l'espletamento dei relativi esami, la Regione si avvale dell'Associazione guide alpine italiane.

4. Le elezioni del primo Direttivo del Collegio regionale sono indette dal presidente della Regione.

Titolo II⁽¹⁾

Accompagnatore di montagna

Art. 12

Esercizio della professione

(abrogato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

abrogato

Art. 13

Elenco speciale degli accompagnatori di montagna

(abrogato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

abrogato

Art. 14

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di accompagnatore di montagna

(abrogato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

abrogato

Art. 15

Aggiornamento e specializzazione professionale

(abrogato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

abrogato

Art. 16

Commissione esaminatrice

(abrogato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

abrogato

Art. 17
Tariffe professionali
(abrogato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

abrogato

Art. 18
Sanzioni amministrative
(abrogato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

abrogato

Art. 19
Oneri finanziari
(abrogato da art. 13 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

abrogato

Art. 20
Norma transitoria

abrogato

Note

1 . L'art. 13 della L.R. 1 febbraio 2000 n. 4 abroga l'intero Titolo II "Accompagnatore di montagna", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della stessa L.R. 4/2000 che di seguito si riporta:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:

- a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o più corsi, almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui al comma 1;
- b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi dieci anni attività di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui al comma 3 dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente."